COMUNE DI PIATEDA
PROVINCIA DI SONDRIO

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI NONCHE' PER LA ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

LEGGE 328/2000

Dlgs n. 109/98

L.R. 22/89 art. 7

DM 31.12.1983

DRP 223/89 art. 4

Approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 28.2.2005

INDICE

Cap. I - Oggetto della concessione/Ambito di applicazione.

Cap. II - Sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, sportive e di promozione della occupazione locale.

2.1 Destinatari dell'intervento
2.2 Tipologia e modalità dell'intervento
2.3 Interventi ordinari
2.4 Interventi straordinari
2.5 Utilizzo di immobili, strutture o beni

Cap. III – Particolari casi di interventi a favore di oggetti in stato di bisogno

3.1 Aventi diritto
3.2 Motivi di esclusione
3.3 Tipologia e modalità dell'intervento
3.4 Altri interventi

Cap. IV – Contributo per pagamento rette di ricovero minori in istituti, convitti e frequenza asili nido.

4.1 Tipologia e modalità dell'intervento

Cap. V – Contributo per Assistenza Domiciliare agli anziani bisognosi

Cap. VI – Atri servizi pubblici a domanda individuale

6.1 Refezione scolastica
6.2 Servizio di trasporto scolastico – Definizione del Servizio
6.3 Sviluppo Economico

Cap. VII – Norma transitoria

Cap. VIII - Vigenza e pubblicita'

Cap. IX - Utilizzo dati personali

CAP I

OGGETTO DELLA CONCESSIONE/AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, di promozione dell'occupazione locale, folkloristiche tradizionali, popolari e congressuali;
- a favore di soggetti in stato di bisogno;
- per prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Piateda;

1) - per prestazioni sociali agevolate si intendono:
   a) gli interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000,n. 328;
   b) i servizi a domanda individuale;
   c) le agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale;

erogate dall'Amministrazione Comunale ed analiticamente individuate dal presente regolamento e dai Regolamenti dei servizi di volta in volta individuati o da specifici provvedimenti.

2) - Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali (ad es.: ai sensi del D.lgs 31 marzo 1998, n. 109 e succ. modificaz.) per le quali l'amministrazione comunali assuma le vesti di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa di livello nazionale o regionale. Il presente regolamento si applica a queste solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.

Con riferimento alle prestazioni sociali agevolate di cui al punto 2), le norme del presente regolamento integrano il regolamento comunale dell'ISEE e sostituiscono ove compatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAP II

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

2.1 DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, folkloristico, tradizionale, popolare e congressuale della comunità locale nonché gi organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali.

Le attività svolte dovranno avere quali finalità la formazione dell'uomo nel miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo sociale e civile della comunità locale.

2.2 TIPOLOGIA E MODALITA' DELL'INTERVENTO

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.
Godranno di priorità le iniziative che abbiano carattere di continuità nel tempo con evidente rilevanza sociale.

2.3 INTERVENTI ORDINARI

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi di denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno della attività dell'Ente o Associazione richiedente.
La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da copia dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.
In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo, venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'Associazione richiedente.
Il Comune delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziate nei relativi capitoli quali contributi ordinari.
Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché la qualità delle iniziative realizzate;
c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.
Il piano di riparto contenete la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti. Essi potranno promuovere motivata opposizione allo stesso con istanza documentatala presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.
La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.
Nell'ipotesi di pluralità di domande di contributo e di limitata disponibilità di risorse i medesimi saranno erogati,per le iniziative ritenute valide, in base all'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.
I contributi ordinari assegnati saranno erogati con determinazione da parte del Responsabile del Servizio, a mezzo mandato da emettersi in un'unica soluzione.
La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto e atto costitutivo già presentati.
L'inserimento nel piano di riparto non costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziate negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

2.4 INTERVENTI STRAORDINARI

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.
La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale devono essere evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione
intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa, folkloristiche, tradizionale, popolare e
congressuale o sportiva nei confronti della comunità locale;
b) da una dettagliata previsione di spesa e, qualora vi fossero, altre fonti di finanziamento ricevute dall'Ente o Associazione richiedente;

La Giunta Comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione. In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale a al costo previsto.
La delibera della Giunta sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro gg. 10 alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni
L'Assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedono l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali,cinema all'aperto ecc..) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente. La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

2.5 UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti e Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativo sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
Il Comune potrà erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.
L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti
nonché degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'autorizzazione all'utilizzo occasionale può essere disposta dal Responsabile del Servizio tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale di cui sopra. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisce l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ; tale atto dovrà essere recepito dalla Giunta Comunale.

CAP III

PARTICOLARI CASI DI INTERVENTO A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Ricovero anziani o persone diversamente abili

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o persone diversamente abili in strutture specializzate mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

3.1 AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o persone diversamente abili il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo.

3.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento ed il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra (art. 433 e segg. del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge 151/1975).

3.3 TIPOLOGIA E MODALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in case di cura o di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obblighi al mantenimento. L'intervento del Comune assume carattere continuativo fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura o richiesta corredata da documentazione giustificativa emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune. In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.

Rette per anziani che accedono a strutture residenziali extraospedaliere – Definizione del servizio

1. L'integrazione della quota sociale della retta per gli anziani che accedono a strutture residenziali extraospedaliere viene individuata quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 109/98.
2. Per la valutazione del bisogno assistenziale, l'Amministrazione comunale estende il suo esame, oltrechè sull'utente che chiede l'inserimento in struttura , anche verso i soggetti tenuti agli alimenti, come individuati dall'art. 433 e segg. del codice civile.

Integrazione retta per anziani che accedono a strutture residenziali extraospedaliere – Redditi e patrimonio del richiedente

1. L'utente di cui sia stata accertata la condizione di non autosufficienza e per il quale l'U.V.G. abbia indicato l'opportunità di inserimento in struttura residenziale extraospedaliera, può richiedere il concorso al pagamento della quota sociale della retta a carico del Comune di Piateda, individuato quale comune di ultima residenza ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. n. 328/00, qualora non sia in grado di farvi autonomamente fronte con i propri redditi o pensioni.
2. Ai sensi della vigente normativa regionale – art. 7, ultimo comma, L.R. 22/89 - , viene considerata in sua disponibilità una somma mensile per il soddisfacimento di esigenze di carattere personale.

3. Qualora il suddetto utente abbia disponibilità di patrimonio mobiliare, non si procederà all'integrazione della retta sino ad esaurimento di queste.

4. Qualora il suddetto utente abbia in godimento cespiti patrimoniali immobiliari, fatta salva la loro liquidazione, potrà proporsi la loro cessione all'Amministrazione Comunale verso la corresponsione dell'integrazione alla retta a titolo vitalizio. In alternativa, possono essere anche ammessi utilizzi in comodato gratuito dei suddetti immobili in favore dell'Amministrazione Comunale, che provvederà a utilizzarli in forma diretta o attraverso specifiche convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di garantire la copertura parziale o totale dell'intervento economico integrativo.

Integrazione retta per anziani che accedono a strutture residenziali extraospedaliere – redditi e patrimonio dei soggetti tenuti agli alimenti – ex art. 433 e seguenti del Codice Civile.

1. L'accesso al contributo in conto retta richiede la valutazione della condizione economica dei tenuti agli alimenti , anche se non conviventi con il richiedente, ex art. 433 del Codice Civile.

3. Viene rilevato quale nucleo rilevante ai fini del calcolo della situazione economica equivalente quello costituito dal nucleo familiare dei soggetti tenuti , ai sensi dell'art. 4 DPR n. 223/1989**.**

4. Si procede all'esame delle situazioni economiche dei soggetti tenuti, in modo separato e successivo, secondo l'ordine individuato dallo stesso art. 433 e fino a copertura integrale della quota sociale a carico dell'assistito.
5. Non vengono considerati "tenuti al mantenimento" i familiari con ISEE inferiore alla soglia annualmente definita dall'Amministrazione Comunale.
   In sede di prima applicazione viene definito che, non sono tenuti all'integrazione delle rette di ricovero, i tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. che appartengono al un nucleo familiare con ISEE inferiore al € 11.000,00=;
6. Al di sopra di tale soglia, la percentuale di partecipazione da parte dei tenuti agli alimenti viene definita con apposito atto di Giunta di volta in volta, sentita la proposta in merito alla capacità contributiva del servizio sociale di base;
7. In caso di rifiuto alla contribuzione o alla fornitura delle autocertificazioni idonee a valutare le singole situazioni economiche, la richiesta di integrazione retta verrà rigettata in quanto incompleta. Eventuali erogazioni effettuate in via d'urgenza in conto retta, nelle more dell'istruttoria della domanda , saranno oggetto di azione di recupero.

3.5 ALTRI INTERVENTI

Sulla base delle condizioni di bisogno rilevate in seguito a istruttoria da parte dell'Assistente Sociale riguardo alla rilevazione del bisogno e alla valutazione della domanda a cui, di norma, procede tramite colloqui con parenti e persone significative, e con visite domiciliari, possono essere concessi specifici contributi e/o benefici di natura economica quali:

- buoni acquisto generi alimentari
- buoni acquisto generi di prima necessità
- rimborsi totali o parziali di spese di carattere sanitario
- pagamento bollette/fatture utenze uso domestico

Questi interventi possono essere erogati singolarmente o all'interno di progetti di sostegno economico più complessi.

CAP IV

CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO

4.1 Il Comune può intervenire in casi di necessità ricovero in istituti, convitti e frequenza asili nido.

L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili.
L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

a) relazione del servizio sociale di base attestante la necessità del ricovero e la situazione socio economica della famiglia del minore;
b) documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessità del ricovero;
c) situazione dei redditi del nucleo familiare.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale delle retta di ricovero del minore in istituto.

CAP V

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI.

Il Comune può, per particolari casi di bisogno, intervenire mediante esenzioni o agevolazioni sul costo del servizio di assistenza domiciliare.
Si rinvia a specifico regolamento.

CAP VI

ALTRI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE.

Per altri servizi pubblici a domanda individuale, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per i quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti. Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

6.1 Refezione scolastica

a) In caso di istituzione di servizio di refezione scolastica, il servizio viene individuato quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art.1 D.lgs. 109/98.

c) I genitori dei bambini che frequentassero le scuole con la refezione scolastica sia a gestione diretta che in appalto, sono tenuti al pagamento della quota contributiva mensile che varia secondo il valore dell'indicatore ISEE riferito all'intero nucleo familiare.

d) Per quanto attiene alla percentuale di contribuzione, si rinvia ad eventuale deliberazione annuale della Giunta Comunale o a quanto stabilito nel piano per il diritto allo studio.

6.2 Servizio di trasporto scolastico – Definizione del Servizio

a) Per usufruire del servizio di trasporto scolastico (diverso da quello gratuito per legge) è prevista la corresponsione di una quota contributiva forfetaria, definita di anno in anno dal piano del diritto allo studio. Tale quota può essere ridotta per coloro che hanno più di un figlio che usufruisce del trasporto scolastico.

b) Si può chiedere l'esonero del pagamento della quota contributiva previa presentazione della dichiarazione ISEE

c) Sia la riduzione che l'esonero sono regolamentati di anno in anno o con delibera di Giunta Comunale o con il Piano per il diritto allo studio.

6.4 Sviluppo economico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei predetti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresentanti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolare esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma prima del presente articolo si osservano le norme di cui al capitolo 2.3 del presente regolamento.

CAP. VII
NORMA TRANSITORIA

Laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.

Cap. VIII
VIGENZA E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento che ha carattere sperimentale, si applica gradualmente ai servizi, alle scadenze previste dai Regolamenti dei servizi o da specifici provvedimenti o in base a criteri che verranno stabiliti territorialmente con l'applicazione della L. 328/2000
2. Al presente regolamento sarà data la più ampia pubblicità conformemente alle norme statuarie del Comune di Piateda ed all'art. 9 della Legge 241/90.

CAP. IX
UTILIZZO DATI PERSONALI

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dai vari servizi e dal Segretariato Sociale del Comune di Piateda nell'adempimento delle istruttorie è utilizzata esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento.